REGOLAMENTO (CE) N. 2051/97 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1997

recante modalità d'applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la «lotta fitosanitaria»

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/14/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 19 quater, paragrafo 5, ultimo comma,

considerando che a norma della direttiva 77/93/CEE gli Stati membri possono beneficiare di un contriburo finanziario della Comunità per la «lotta fitosanitaria» inteso a coprire le spese che si riferiscono direttamente alle misure necessarie adottate o previste per la lotta agli organismi nocivi introdotti da paesi terzi o da altre zone della Comunità al fine di debellarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginare la diffusione;

considerando inoltre che gli Stati membri possono chiedere un contributo finanziario della Comunità per misure specifiche da essi adottate o previste per combattere le infezioni ad opera di organismi nocivi introdotti nel loro territorio;

considerando che occorre stabilire le modalità d'applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la «lotta fitosanitaria»;

considerando che tali modalità devono essere rispettate dagli Stati membri quando inoltrano domanda per il contributo finanziario suddetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Quando uno Stato membro presenta una domanda per l'assegnazione di un contributo finanziario della Comunità per la «lotta fitosanitaria» a norma dell'articolo 19 quater, paragrafo 5 della direttiva 77/93/CEE, tale domanda deve essere:

— formulata per iscritto dall'autorità unica centrale di cui all'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva 77/93/CEE,

— indirizzata alla Commissione delle Comunità europee, Direttore generale della DG VI, Rue de la Loi/ Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, e

— inoltrata entro il 15 ottobre 1997 per gli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 1997 ed entro il 1° luglio di ogni anno successivo per gli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario di cui trattasi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
[2] GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 17.